



Regione Toscana

ALLEGATO A

**Disposizioni e modalità di attuazione della Misura PRAF
F.1.53 azione a)- Attivazione del Fondo per le foreste italiane -
annualità 2025
Azione: Interventi di miglioramento della viabilità forestale
esistente per favorire l'accessibilità in bosco e la diffusione
della gestione forestale sostenibile nell'ambito del quadro delle
attività previste dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34.**

Sommario

Sommario.....	2
PARTE I.....	4
1. Finalità, obiettivi e risorse.....	4
1.1 Aiuti di stato.....	4
1.2 Forma di sostegno e dotazione finanziaria.....	5
2. Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso.....	5
2.1 Richiedenti/Beneficiari.....	5
3. Interventi finanziabili, spese e costi ammissibili.....	6
4. Termini di realizzazione del progetto.....	9
4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	9
4.2 Termine finale.....	9
5. Interventi/spese non ammissibili.....	9
6. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto.....	10
7. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	11
7.1 Cause di inammissibilità.....	12
8. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto.....	12
8.1 Criteri di selezione.....	12
8.2 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità.....	14
9. Vincoli ed impegni.....	14
9.1 Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione.....	14
9.2 Impegni del beneficiario.....	15
10. Cumulabilità'.....	16
11. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità.....	17
11.1 Formazione dell'elenco provvisorio.....	17
11.2 Istruttoria di ammissibilità.....	18
11.3 Fase di assegnazione.....	19
11.4 Atto per l'assegnazione dei contributi.....	19
11.5 Formazione della graduatoria definitiva.....	19
11.6 Gestione della graduatoria definitiva e domande parzialmente finanziate.....	20
12. Proroga.....	20
13. Richiesta dell'anticipo e garanzia.....	21
14. Istruttoria richiesta dell'anticipo e garanzia.....	21
15. Rendicontazione ed erogazione.....	21
15.1 Accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo.....	22
16. Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo.....	24
17. Revoca e recupero del finanziamento.....	25
18. Realizzazione e modifica dei progetti.....	25
18.1 Modifiche dei progetti.....	26

18.2	Modifica del richiedente/beneficiario.....	27
18.3	Procedura di modifica del beneficiario.....	28
19.	Tempistica e fasi del procedimento.....	28
20.	Richieste e comunicazioni collegate al procedimento.....	30
21.	Rinuncia.....	31
22.	Informativa in materia di protezione dei dati personali.....	31
23.	Responsabile del procedimento.....	32
24.	Disposizioni finali.....	32

PARTE I

1. Finalità, obiettivi e risorse

La Regione Toscana con il presente bando, redatto ai sensi della Misura F.1.53 azione a) del PRAF 2025 assegna un contributo finanziario a fondo perduto al fine di promuovere il miglioramento della viabilità forestale ¹ esistente per favorire l'accessibilità in bosco e la diffusione della gestione forestale sostenibile nonché per garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e soccorso, la conservazione del paesaggio tradizionale, nonché gli altri compiti di interesse pubblico, le attività professionali, didattiche e scientifiche in base ai criteri e alle modalità di utilizzo definiti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 ottobre 2021.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e nazionali e regionali in materia, e in particolare ai sensi:

- dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990;
- del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 – Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali e s.m.i.;
- della L.R. del 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
- Reg. R. del 8 agosto 2003, n. 48 (Regolamento forestale in attuazione della L.R. del 21 marzo 2000 n.39) e s.m.i.;
- del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale;
- del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2.7.2024 concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane 2024, di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- della Delibera di Giunta del 09-06-2025 n.737 " L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attivazione di ulteriori misure/azioni forestali per l'annualità 2025";
- del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023.

1.1 Aiuti di stato

La concessione del contributo, ai sensi del presente bando per la messa in atto degli interventi più avanti descritti, comprese le spese generali di cui al successivo paragrafo "Interventi finanziabili", avverrà nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023, entro la validità dello stesso.

Pertanto gli aiuti concessi in conformità al presente bando sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai seguenti link viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del Reg. 2023/2831:

1. https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza;
2. [https://www.regione.toscana.it/boschi-e-foreste.](https://www.regione.toscana.it/boschi-e-foreste)

¹Ai fini del seguente bando si considerano solo le strade forestali e le piste forestali così come definite dall'articolo 45 del regolamento forestale della Toscana

1.2 Forma di sostegno e dotazione finanziaria
<p>Ai sensi del presente bando è prevista la concessione di un contributo in conto capitale ai progetti che rispettano quanto indicato nei paragrafi successivi.</p> <p>L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a 459.040,00 euro, così come previsto dalla Delibera di Giunta del 09-06-2025 n.737, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.</p>
2. Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso
2.1 Richiedenti/Beneficiari
1 - I beneficiari del presente bando sono soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), in forma singola o associata, proprietari o gestori di terreni forestali.
2 - I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di accesso:
a. Avere la piena disponibilità della viabilità forestale o delle altre superfici su cui si intende realizzare l'intervento
I beneficiari di cui al comma 1 devono possedere la disponibilità giuridica dei beni immobili e, quando necessario, disporre delle autorizzazioni all'esecuzione dell'operazione, comprovate da un atto pubblico registrato.
Fermo restando che i beni immobili oggetto di investimento (nel caso di fabbricati, fondi su cui è attivato un miglioramento fondiario, etc.) e delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla presentazione della domanda di aiuto, la verifica della corrispondenza dei titoli di possesso a quanto sopra riportato deve essere effettuata prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di aiuto).
La validità temporale del titolo di possesso, a partire della verifica eseguita prima dell'adozione dell'atto di liquidazione finale del contributo, deve coprire almeno il periodo di impegno di cui al successivo paragrafo <i>"Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione"</i> .
Il mancato soddisfacimento nei tempi sopra indicati comporta la non ammissibilità o la decadenza di quegli investimenti che non soddisfano questo criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi
b. Non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e i medesimi interventi nel 3 anni precedenti la concessione del contributo.
Non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di aiuto a partire dal 3° anno precedente la concessione del contributo.
Per il calcolo dei 3 anni in questo caso si prende a riferimento la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.
Inoltre deve essere garantito quanto previsto nel successivo paragrafo <i>"Cumulabilità"</i> .
Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e prima dell'atto di concessione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per i medesimi interventi di cui al presente bando, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto riferita al presente bando.
Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.
Il mancato soddisfacimento nei tempi sopra indicati comporta l'esclusione o la decadenza di quegli investimenti che non soddisfano questo criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente

erogati, maggiorati degli interessi
c. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
Il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. La verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.
d. L'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato interamente in Toscana.
Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.
Il mancato soddisfacimento nei tempi sopra indicati comporta l'esclusione o la decadenza di quegli investimenti che non soddisfano questo criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi
e. Non essere beneficiario nell'arco di tre anni di altri aiuti "de minimis" di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso di 300.000 euro per impresa unica previsto dal Reg. (UE) 2023/2831 del 13/12/2023
Il massimale de minimis ammesso per impresa unica è di 300.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, deve essere valutato su base mobile, quindi per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.
Il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo.
Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al "de minimis" comporta la riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile
f. ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari al momento del pagamento (a qualsiasi titolo) devono essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).
Il requisito deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, saldo).
Il mancato soddisfacimento nei tempi sopra indicati comporta la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3. Interventi finanziabili, spese e costi ammissibili

1 - In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun lavoro o bene/servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente bando e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

2 - Sono finanziabili gli interventi che riguardano:

- Manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente per l'accesso alle superfici forestali (strade forestali, piste forestali così come classificate dall'articolo 45 del Regolamento forestale della Toscana), finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali ed agro-silvo-pastorali;

- ripristino ambientale dei tratti di viabilità forestale esistente che presentano parametri dimensionali e caratteristiche tecniche conformi a quelli riportati nei requisiti minimi di cui all'art.3 del decreto MASAF del 28 ottobre 2021 e relativo allegato per la viabilità di primo e secondo livello;
- realizzazione di piazzali a fondo stabilizzato, in relazione alle condizioni morfologiche dei terreni, per l'espletamento delle normali pratiche silvopastorali tra le quali la raccolta e la qualificazione del legname o a fondo naturale di deposito temporaneo del legname;
- realizzazione di opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi;

3 - I costi ammissibili sono quelli previsti dagli articoli 98 e 100 del regolamento Forestale della Toscana. Sono inoltre ammissibili le spese generali collegate agli investimenti come onorari di professionisti e consulenti nel limite massimo del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali per l'esecuzione degli investimenti finanziabili.

4 - Sono ammessi a contributo solo interventi riguardanti viabilità a fondo stabilizzato e migliorato, con materiali inerti ma prevalentemente non asfaltato, o fondo naturale.

5 - L'IVA non sarà ammessa a rimborso, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente in materia.

6 - Tutte le spese richieste e/o rendicontate, per risultare ammissibili devono:

- essere imputabili all'operazione finanziata;
- avere una diretta relazione con le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento le stesse concorrono;
- essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- essere sostenute direttamente dal beneficiario del progetto;
- essere dimostrate da giustificativi di spesa intestati al beneficiario.
- sono ammissibili anche i costi del personale dipendente utilizzati per l'esecuzione dei lavori o, per gli Enti pubblici, anche se eseguiti in House.

Nel caso di lavori eseguiti con i propri dipendenti, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, occorre contabilizzare le spese sostenute: prima dell'inizio dei lavori il beneficiario deve comunicare il personale, la relativa qualifica e il numero delle ore di ciascun dipendente impiegato nell'esecuzione del progetto.

Tale documentazione deve essere allegata alla rendicontazione finale insieme a:

- a) "Time sheet" mensile sottoscritto dal responsabile dei lavori che riporta l'orario di lavoro giornaliero con la descrizione delle attività svolte;
- b) Prospetto del costo orario effettivo mensile calcolato sui costi realmente sostenuti dall'ente riferiti a ciascun dipendente, tenuto conto delle ferie fruiti, della malattia etc. su base annua;
- c) Copia delle buste paga relative ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori con riferimento al periodo interessato;
- d) Documenti giustificativi a dimostrazione dei pagamenti effettivamente sostenuti dall'ente. Ove i giustificativi non siano relativi ai singoli dipendenti sarà necessario presentare una distinta recante le quote di pagamento riferite a ciascun dipendente siglata dal responsabile amministrativo.

7 - La rendicontazione delle spese sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.1 Cantierabilità degli investimenti
<p>1 - Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>a) per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di presentazione delle singole domande di aiuto;</p> <p>b) per soggetti di diritto pubblico, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.</p> <p>2 - La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.</p> <p>Per interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché nei tempi indicati dal bando per l'avvio dei lavori e presentati in fase di domanda di saldo.</p>
3.2 Intensità del sostegno
Copertura del 100 % dei costi riconosciuti ammissibili
È facoltativa la richiesta di un anticipo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento.
3.3 Massimali e minimali
<p>L'importo massimo del contributo in conto capitale concedibile a ciascun beneficiario è pari ad euro 50.000,00 fermo restando il rispetto del massimale ammesso ai sensi del Reg (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L del 15/12/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei casi di aiuti concessi in "de minimis".</p> <p>In ogni caso non potrà essere concessa una somma complessiva di euro 6.000,00/Km per interventi di manutenzione straordinaria al netto delle spese generali.</p>
Non sono ammesse le domande di aiuto con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore ad euro 5.000,00 .
<p>La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.</p> <p>Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo richiesto o determinato in sede di istruttoria di saldo scende al di sotto di tale importo minimo, purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.</p>
3.4 Condizioni minime e limitazioni
Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.
Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti che rispettano quanto di seguito riportato:
1 - La viabilità interessa e attraversa prevalentemente aree boscate (almeno il 51% dello sviluppo lineare del tracciato)
2 - La viabilità deve soddisfare il rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 45 del Regolamento forestale della Toscana e, quando non in contrasto con detto Regolamento, dal Reg.MASAF del 28 ottobre 2021, in particolare per quanto riguarda i criteri progettuali (art.4) e le sistemazioni idraulico forestali (art.5)
3 - La viabilità deve soddisfare la caratteristica di infrastruttura permanente in cui sia vietato il transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4 - Nel caso di Enti Pubblici, gli interventi devono essere realizzati sulla viabilità forestale e/o particelle catastali boscate sulle quali il beneficiario ha titolarità giuridica ad agire; le particelle catastali interessate dall'intervento sono quelle intersecate dall'infrastruttura viaria oggetto del contributo. Gli interventi devono essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale in vigore.
5 - Nel caso di Enti Pubblici, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi

da queste previsti, si richiamano le disposizioni previste dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 39/00 e in particolare dagli artt. 10 e 15 della L.R.39/00, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali ecc. così come previsto dall'art.10 comma 2 del D.Lgs 34/2018.
6 - Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali anche attuative del diritto unionale.
7 - Il mancato soddisfacimento dei punti 1, 2 e 3 sopra indicati comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. Il mancato soddisfacimento dei punti 4, 5, e 6 sopra indicati comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati per la quota di investimento non conforme, maggiorati degli interessi.

3.5 Altre limitazioni
<p>1 - Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare una domanda per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, tale domanda è ammissibile per l'intera somma richiesta ma è finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale concedibile.</p> <p>In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, purché restino validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.</p>
<p>2 - Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:</p> <p>a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.;</p> <p>b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).</p> <p>Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.</p>
<p>3 - Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree. 2.</p>
<p>5 - Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".</p>

4. Termini di realizzazione del progetto
4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese
<p>Gli interventi sono ammissibili a finanziamento a condizione che l'avvio dell'attività e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo all'invio della domanda di aiuto.</p> <p>Sono fatte salve le spese tecniche connesse alla progettazione degli investimenti e degli studi di fattibilità che possono essere fatturate e quietanzate dal beneficiario entro i 12 (dodici) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.</p>
4.2 Termine finale
<p>1 - Le attività collegate ai progetti ammessi a contributo dovranno concludersi entro il termine indicato</p>

nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunque non oltre 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

2 - Il beneficiario può richiedere, entro il termine di conclusione e rendicontazione dell'intervento, una o più proroghe del termine stesso, per motivi documentati, imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario.

2 - Entro trenta giorni dalla richiesta, gli Uffici Regionali concedono le proroghe di cui al comma 2, fino ad un massimo di complessivi 6 mesi, e lo comunica al beneficiario.

5. Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- la spesa per interessi passivi;
- il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- spese effettuate e non suffragate dalla relativa documentazione contabile (fattura e/o mandato di pagamento quietanzato, ecc.);
- i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- l'IRAP e altre spese per bolli, tasse e imposte;
- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto;
- le spese effettivamente sostenute o pagate dopo la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- i costi di ammortamento;
- i costi di investimento.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

1 - La domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it, utilizzando il codice istanza (ID istanza) numero 760.

2 - Il beneficiario, a pena di inammissibilità, compila, sottoscrive e protocolla la domanda di aiuto in formato elettronico sul portale del sistema informativo ARTEA a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed entro le ore 13 del 120° (centoventesimo) giorno dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

3 - Il termine di cui al comma 2 è prorogabile con decreto del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici", da pubblicare sul BURT.

4 - Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

5 - La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

6 - Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di aiuto avvengono esclusivamente via PEC (all'indirizzo:

regionetoscana@postacert.toscana.it).
7 - Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
8 - Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30 giugno 2016.
9 - I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007.
10 - Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.
11 - Le domande devono essere riferite ad una UTE, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE in cui ricadono gli investimenti programmati dal richiedente.
12 - La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.
13 - Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

7. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

1 - La domanda di aiuto, **pena la non ammissibilità**, deve essere presentata in forma completa cioè deve contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.). Pertanto, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione sotto forma di proposta progettuale:

1.1 - una **relazione progettuale**, utilizzando **esclusivamente** il modello allegato al presente bando, che dettagli:

- 1) La viabilità forestale sulla quale si intende intervenire con il relativo posizionamento su base cartografica 1:10.000
- 2) Le superfici forestali che sono asservite dalla viabilità sulla quale si intende intervenire individuate su base cartografica 1:10.000
- 3) Gli eventuali Piani di Gestione o strumenti equivalenti che individuano la viabilità sulla quale si intende intervenire.
- 4) Le attività connesse alla viabilità sulla quale si intende intervenire che si prevede ne possano beneficiare con particolare riguardo a:
 - benefici in termini di valorizzazione della risorsa forestale diretta e di fornitura di servizi ecosistemici;
 - Capacità di conseguire un effettivo incremento della pianificazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale, di favorire la tutela del territorio e dell'ambiente in termini di prevenzione dal rischio di incendi boschivi o di dissesto idrogeologico e la conservazione della biodiversità;
 - Capacità di contribuire allo sviluppo di attività imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione delle vocazioni produttive ambientali e sociali locali e/o al recupero di attività produttive tradizionali legate all'uso del bosco.
- 5) Quadro economico – finanziario.
- 6) Un piano di gestione della manutenzione funzionale nel tempo, ispirandosi a principi generali di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi dal punto di vista ambientale, economico

e della durata.
<p>2 - Tutti i documenti devono essere firmati, in forma digitale o olografa, a pena di inammissibilità, dal rappresentante legale del soggetto beneficiario. Nel caso in cui uno o più documenti siano firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.</p> <p>3 - Il Settore "<i>Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici</i>" (di seguito indicato come "<i>Settore Forestazione</i>") dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.</p> <p>4 - Saranno considerate inammissibili le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando.</p> <p>5 - Pertanto, non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva rispetto a quella allegata al momento di inoltro della domanda di aiuto, fatto salvo quanto eventualmente richiesto dal Settore Forestazione per consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.</p> <p>6 - L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda verrà valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.</p>
7.1 Cause di inammissibilità
<p>1 - Costituiscono cause di non ammissione della domanda di aiuto:</p> <p>a. la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dal precedente paragrafo "<i>Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto</i>";</p> <p>b. l'errato invio della domanda;</p> <p>c. la mancata o non corretta sottoscrizione della domanda o delle eventuali dichiarazioni richieste;</p> <p>d. l'assenza della documentazione da allegare obbligatoriamente a corredo della domanda, prevista al precedente paragrafo "<i>Documentazione da allegare alla domanda di aiuto</i>", ed in particolare il mancato utilizzo del modello per la presentazione della relazione progettuale;</p> <p>e. il mancato rispetto della tipologia di beneficiario indicata al precedente paragrafo "<i>Richiedenti/Beneficiari</i>";</p> <p>f. l'assenza nei tempi previsti dal precedente paragrafo "<i>Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso</i>";</p> <p>g. l'assenza del progetto;</p> <p>h. il mancato raggiungimento del punteggio minimo;</p> <p>i. il mancato rispetto del minimale di contributo;</p> <p>Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente paragrafo "<i>Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso</i>", nei tempi in esso indicati, porta invece all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. Invece il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative alla citata lettera e) (de minimis) comporta la riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile.</p> <p>2 - Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alle successive fasi di selezione/valutazione o di assegnazione</p> <p>3 - Il mancato soddisfacimento di uno solo dei suddetti requisiti (par. 7.1) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano dette condizioni di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.</p>

8. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

8.1 Criteri di selezione

- 1 - Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria provvisoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti nella seguente Tabella I rispetto alle specifiche dichiarate dal richiedente nella domanda.
- 2 - Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

3 - A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto o, in caso di ulteriore parità, quella pervenuta prima (in base alla data di ricezione).		
4 - Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e confermati prima del saldo.		
Criteri di selezione		
MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	a) Le opere finanziate ricadono all'interno del territorio di "comuni aree interne" selezionate ai fini dell'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) (Comuni elencati al paragrafo 4.4 della delibera n. 199 del 28/02/2022):	
	a.1) Per almeno il 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere)	1
	a.2) Interamente	2
	b) Le opere finanziate ricadono in un'area interamente ricompresa nell'ambito della zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013:	
	b.1) Almeno il 20% fino al 59% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere)	2
	b.2) Maggiore del 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere)	4
	c) Le opere finanziate ricadono nel territorio di Comuni individuati come interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 ² o verificatesi nel febbraio e nel marzo 2025 (art. 2 della LR 51/2023)	2
	c.1) Per almeno il 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere)	1
	c.2) Interamente	2
	d) Le opere finanziate ricadono per almeno il 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere) in area oggetto di piano di gestione/piano dei tagli forestale in corso di validità	1
	e) Le opere finanziate ricadono per almeno il 50% del loro sviluppo lineare (per la viabilità) o della loro superficie (per le altre opere) nel territorio di Comuni che rientrano in "Toscana diffusa" (L.R. 11/2025)	1
	Le priorità a, b, c, d, e, sono tra loro cumulabili. Non sono invece cumulabili i punteggi delle opzioni previste per le singole priorità.	
	Il punteggio complessivo dei criteri di cui sopra non può comunque essere maggiore di 7	

²Per la verifica dei Comuni interessati consultare l'elenco "Zone alluvionate: comuni colpiti dall'evento eccezionale alluvione novembre 2023" all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-Fear>

II. Caratteristiche del soggetto richiedente	a) Il soggetto richiedente è un Ente Pubblico o di Diritto Pubblico o un'ASBUC	3
	b) Il soggetto richiedente è un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del C.C.	2
	c) Il soggetto richiedente è in possesso della certificazione PEFC o FSC per i terreni forestali interessati dall'investimento	1
	d) Il soggetto richiedente è un Consorzio forestale o una delle altre forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della LR 39/2000, e purché titolari della gestione dei terreni per conto dei soci	2
	e) Il soggetto richiedente è associato ad una delle forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della L.R. 39/00 almeno dall'anno precedente alla presentazione della domanda	1
	Le priorità di cui sopra sono tra loro cumulabili tranne che: - I punteggi a) e b) - I punteggi d) ed e) Che non sono tra loro cumulabili	2
Totale max Criteri di selezione		13

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello ad essi attribuito in fase di ammissibilità.

La domanda di pagamento viene ammessa solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili in base alla graduatoria provvisoria approvata. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria di saldo risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà **l'esclusione della domanda o la decadenza** dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

8.2 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Forestazione sulla base dell'elenco fornito da ARTEA e prende avvio il giorno successivo alla data di approvazione dell'elenco provvisorio.

Il Settore Forestazione provvede alla verifica:

- della ricevibilità delle domande di aiuto;
- del possesso dei requisiti di ammissibilità;
- dei criteri di selezione.

Il Settore Forestazione definisce di conseguenza la graduatoria definitiva e procede con l'emissione dell'atto di assegnazione.

9. Vincoli ed impegni

9.1 Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Il contributo concesso ai sensi del presente bando è rimborsato laddove, **entro cinque anni** dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, si verifichi quanto segue:

- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a soggetti terzi;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati dalla Regione Toscana in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nel caso ricorrano condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

Sono da considerarsi condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali le seguenti:

1. il decesso del beneficiario;
2. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
3. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
4. l'esproprio della totalità o di una parte delle superfici oggetto di investimento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

9.2 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto" il richiedente, pena le riduzioni o la revoca (totale o parziale) dell'aiuto, si impegna a:

1. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando;
2. realizzare gli investimenti conformemente a quanto indicato nella domanda di aiuto e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi;
3. produrre o integrare la documentazione prevista nel bando oppure richiesta dal Settore Forestazione nelle varie fasi del procedimento;
4. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di vincolo ex post, nei limiti di quanto stabilito al precedente paragrafo "Cumulabilità";
5. rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando, nonché del limite della somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi che non può superare l'importo totale dei costi ammissibili;
6. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
7. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti;
8. comunicare, nei tempi stabiliti gli eventuali adattamenti tecnici;
9. comunicare, nei tempi stabiliti gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
10. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
11. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità indicate al successivo paragrafo "Accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo", nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
12. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
13. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per 5 anni e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al precedente paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione";
14. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per

l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel precedente paragrafo "Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso";

15. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione";
16. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire durante il periodo di realizzazione degli investimenti ammessi o nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti o relativi ai dati aziendali;
17. mantenere fino all'approvazione del saldo i requisiti di ammissibilità di cui è prevista la verifica al saldo nel precedente paragrafo "Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso";
18. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
19. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
20. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al precedente paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione";
21. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
22. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
23. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo.

Il mancato rispetto degli impegni sopra indicati comporta quanto indicato al successivo paragrafo "*Revoca e recupero del finanziamento*".

PARTE II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TECNICO - AMMINISTRATIVA

10. Cumulabilità

Il contributo di cui al presente bando essendo concesso ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, fermo restando il divieto di doppio finanziamento³, può essere cumulato con altre agevolazioni salvo i limiti esistenti derivati dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresi i limiti e le modalità di cui all'articolo 5 del precitato Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Pertanto, gli aiuti concessi a norma del presente bando possono essere cumulati con:

- a) aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione⁴;
- b) aiuti *de minimis* concessi con aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione⁵ e del regolamento (UE) n. 717/2014⁶ della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento;
- c) se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- d) fino alle intensità di aiuto più elevate previste da regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Il mancato rispetto di tali condizioni **porta all'esclusione o alla decadenza** dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

11. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura di verifica ed istruttoria.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) formazione dell'elenco provvisorio
- b) istruttoria di ammissibilità e valutazione
- c) fase di assegnazione
- d) formazione della graduatoria definitiva.

11.1 Formazione dell'elenco provvisorio

ARTEA, entro 15 giorni dalla chiusura del termine per la ricezione delle domande invia al Settore Forestazione l'elenco delle domande ricevibili pervenute.

Il **Settore Forestazione**, entro 15 giorni dalla ricezione dell'Elenco inviato da ARTEA, predispone l'elenco provvisorio delle domande di aiuto ricevibili e con proprio atto procede alla sua approvazione, secondo le specifiche di seguito riportate.

L'elenco provvisorio contiene l'elenco dei richiedenti, ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione, di cui alla Tabella al par. 8.1, come dichiarati dai richiedenti nelle domande di aiuto e, in base

³Il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

⁴Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale – (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>).

⁵Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

⁶Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)

anche agli importi richiesti, indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Pertanto, il Settore Forestazione, ai fini della formazione dell'elenco provvisorio e in base all'elenco delle domande rilasciato da ARTEA, valuta la corretta presentazione delle domande di aiuto (cioè se sono state redatte e/o inviate secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando - vedi precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto"), il rispetto dei minimali e massimali di contributo richiesti, nonché il rispetto del numero massimo di domande presentabili dai singoli richiedenti.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente nell'Elenco ma superino il minimale previsto, tale circostanza sarà segnalata nell'Elenco e la domanda potrà essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili con le prescrizioni previste al successivo paragrafo "Formazione della graduatoria definitiva".

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>.

Ne è poi data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Boschi e Foreste, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/boschi-e-foreste>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

11.2 Istruttoria di ammissibilità

Dal momento dell'approvazione del decreto di approvazione dell'Elenco provvisorio possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'Elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando

L'istruttoria di ammissibilità è condotta dal Settore Forestazione sulla base della valutazione di quanto dichiarato dal beneficiario e della documentazione presentata con la domanda di aiuto o in possesso dell'Amministrazione regionale, ed è diretta ad accertare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente bando. In particolare nell'istruttoria sarà valutata:

- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e di selezione;
- la verifica della sussistenza dei requisiti di cantierabilità;
- l'ammissibilità delle attività previste e delle relative spese preventivate.

Al termine dell'istruttoria di ammissibilità il Settore Forestazione provvede a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- nei casi previsti, verificare che l'importo dell'assegnazione non generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "*de minimis*". Nel caso in cui, con l'assegnazione in oggetto, il beneficiario supera detto massimale, l'istruttore competente assegna al beneficiario medesimo la somma pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 300.000,00 euro;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'istruttoria si conclude entro 45 giorni dall'avvio del procedimento (75 giorni nel caso che nei 45 giorni

sia incluso il mese di agosto), fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni di cui ai capoversi successivi. Tale termine viene prorogato automaticamente di 30 giorni se ricade nel mese di agosto.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, al richiedente viene chiesto di integrare la documentazione precedentemente trasmessa. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.

In caso di non ammissione il responsabile del procedimento, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le istruttorie riferite ad un determinato Elenco delle domande si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

11.3 Fase di assegnazione

Per i progetti per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria di ammissibilità si procede all'assegnazione del contributo spettante, con la redazione dell'Atto di assegnazione.

L'Atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Dirigente del Settore Forestazione.

Il Settore Forestazione provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario.

Qualora sulle domande appartenenti all'Elenco provvisorio si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste possono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine dell'Elenco e nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al presente Bando.

11.4 Atto per l'assegnazione dei contributi

L'atto di assegnazione dei contributi deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti e del contributo ammessi;
- la data di inizio lavori;
- la descrizione e l'individuazione delle superfici oggetto dell'intervento ammesso;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis";
- importo erogabile a titolo di anticipo e le modalità e i tempi per la presentazione della domanda di anticipo;
- la data di inizio dell'ammissibilità delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori;
- le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'espletamento delle attività e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli".

In caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto,

secondo quanto disposto dal presente bando.

11.5 Formazione della graduatoria definitiva

Il Dirigente del Settore Forestazione, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'istruttoria di ammissibilità e l'assegnazione dell'intero importo dei fondi previsti, con proprio decreto, prende atto delle istruttorie ed approva la graduatoria definitiva.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal Settore Forestazione al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria definitiva distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le domande non ammesse al finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali - sono quelle domande prive dei requisiti previsti al precedente paragrafo "Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso" al momento della presentazione della domanda o prima dell'adozione dell'atto di assegnazione;
2. domande non ammesse a seguito di valutazione - sono quelle domande non ammesse a seguito dell'istruttoria formale che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione o per mancanza dei requisiti previsti per i richiedenti e per gli investimenti ammissibili.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria ma superino il minimale previsto, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione, alla realizzazione completa dell'investimento previsto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e delle priorità delle singole sottomisure/tipi di operazione.

La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse.

Con l'approvazione della graduatoria definitiva si considera conclusa l'istruttoria di ammissibilità delle domande in essa comprese.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana pagina Boschi e Foreste, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/boschi-e-foreste>.

Le domande ammesse a contributo, trattandosi di aiuti concessi in regime "de minimis", restano pubblicate per anni 10 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

11.6 Gestione della graduatoria definitiva e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti alla graduatoria definitiva si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste possono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva. Gli scorrimenti possono essere operati entro i termini di validità della graduatoria definitiva (ovvero tre anni dalla sua approvazione), fatte salve proroghe previste dalla Giunta Regionale.

Il Settore Forestazione procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria definitiva e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria definitiva sarà effettuata con comunicazione personale da parte del Settore Forestazione.

12. Proroga

Dopo l'inizio delle attività è possibile per i beneficiari richiedere **una sola proroga** che, fatte salve le cause di forza maggiore, non potrà mai avere durata superiore a 6 mesi.

La proroga deve essere richiesta **almeno 45 giorni prima** del termine ultimo previsto nell'Atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento, a mezzo di istanza inviata tramite PEC al Settore Forestazione.

Alla richiesta di proroga andrà allegata una relazione dettagliata che motiva la richiesta ed attesti la sussistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento della proroga.

Il Settore Forestazione, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni fondamentali per la concessione della proroga, provvede ad adottare un provvedimento che dia atto degli esiti positivi o negativi dell'istruttoria stessa.

L'esito dell'istruttoria è comunicato al beneficiario, tramite PEC, entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora in fase istruttoria emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazioni potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il Settore Forestazione lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il periodo di sospensione dei termini, di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

13. Richiesta dell'anticipo e garanzia

È possibile per i beneficiari richiedere come anticipo fino al 50% dell'importo del contributo concesso dopo l'avvio ufficiale dei lavori.

L'anticipo deve essere richiesto in un'unica soluzione attraverso apposita richiesta indirizzata al Settore Forestazione tramite PEC.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- 1) garanzia mediante polizza fidejussoria a favore di ARTEA;
- 2) documenti attestanti l'avvio dei lavori.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

14. Istruttoria richiesta dell'anticipo e garanzia

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il Settore Forestazione acquisisce e verifica la documentazione presentata, in merito alla:

- 1) conformità della garanzia;
- 2) scadenza della garanzia;
- 3) coerenza tra importo della garanzia e anticipo corrispondente.

Il responsabile dell'ufficio istruttore sottoscrive digitalmente l'elenco di liquidazione dell'anticipo e provvede alla sua formale approvazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo.

Per le sole richieste con esito negativo provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite PEC.

ARTEA a seguito della validazione della garanzia provvederà all'approvazione e autorizzazione del pagamento dell'anticipo.

In caso di validazione negativa provvederà a comunicare tale esito al beneficiario.

15. Rendicontazione ed erogazione

Ai fini del riconoscimento delle spese effettuate e della liquidazione dell'aiuto concesso, entro il termine previsto dall'Atto di assegnazione, il beneficiario deve:

- 1) aver completato tutte le attività previste dalla proposta progettuale approvata in sede di presentazione della domanda di aiuto e le spese ammesse a contributo;
- 2) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le comunicazioni collegate alle fasi di erogazione e rendicontazione dei progetti il beneficiario deve inoltrare una domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di aiuto, e che contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo.

Sono fatte salve le indicazioni di maggior dettaglio previste nei paragrafi successivi.

15.1 Accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo

I progetti finanziati sono sempre sottoposti a rendicontazione delle spese sostenute e a verifica finale dei risultati conseguiti, al fine del riconoscimento delle spese e della liquidazione del contributo assegnato. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto per l'assegnazione dei contributi.

Pertanto, dopo la conclusione delle attività e dei pagamenti, **entro il termine stabilito nell'Atto di assegnazione**, i beneficiari devono presentare al Settore Forestazione una domanda di pagamento a titolo di saldo finale, tramite il sistema di ARTEA e con le stesse modalità di invio della domanda di aiuto.

Nella domanda di pagamento, **pena la non ammissibilità**, devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, presentando i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei relativi giustificativi.

La documentazione minima necessaria da allegare alla domanda di pagamento del saldo e da prodursi contestualmente alla stessa è costituita da una relazione, firmata dal richiedente, in cui sono riportate:

- a. la descrizione degli investimenti previsti e realizzati, dando evidenza degli eventuali adattamenti tecnici realizzati;
- b. la descrizione degli obiettivi raggiunti;
- c. gli elaborati grafici comprendenti la relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
- d. computo metrico a consuntivo delle spese sostenute;
- e. elenco dei giustificativi di spesa relativi alle spese rendicontate e dei giustificativi di pagamento;
- f. indicazione degli estremi dei permessi e/o delle autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi (ove pertinente, con esclusione dell'eventuale permesso a costruire e/o della VIA già presentati in sede di ammissibilità);
- g. dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000, attestante che:
 - a. le spese rendicontate sono di esclusiva competenza delle attività realizzate nell'ambito del presente bando;
 - b. le spese non vengono presentate ad altri Enti Pubblici per l'ammissione ad altri contributi;
 - c. le spese sono congrue;
 - d. per ciascuna fattura non sono state presentate note di credito, escluso quelle ivi indicate.

Nel caso in cui uno o più documenti sono firmati con firma autografa andrà allegato un documento di

<p>riconoscimento in corso di validità.</p>
<p>Le spese rendicontate e ammissibili sono solo quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente su un conto intestato al beneficiario.</p> <p>Queste devono essere comprovate da fatture, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (come sotto specificato) e relativi giustificativi di pagamento intestati esclusivamente al beneficiario stesso.</p>
<p>Per giustificativo di pagamento si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data deve essere compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese, come definita al precedente paragrafo "Termini di realizzazione del progetto" e indicato nell'atto di assegnazione.</p> <p>Ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili quali computi metrici consuntivi, modelli di pagamento (es. F24) e ogni altro documento avente forza probante equivalente emesso, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione della fattura.</p> <p>Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "<i>quietanza</i>" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente fino a concorrere interamente all'importo del documento di spesa.</p>
<p>Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato deve produrre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciascun documento di spesa fornito di: <ul style="list-style-type: none"> - intestazione al beneficiario; - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale acquistato; - importo della spesa con distinzione dell'IVA; - data di emissione; - dati fiscali di chi lo ha emesso; 2) i relativi giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse): <ol style="list-style-type: none"> A. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - il numero proprio di identificazione; - la data di emissione; - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta); - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza; <p>Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.</p>

B. **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

C. **Assegno bancario**: deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di beni immobili e deve riportare la dicitura "*non trasferibile*". In sede di rendicontazione deve essere fornita:

- la copia dell'assegno;
- la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente;
- dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, oltre ai dati relativi alla transazione, risulti il riepilogo di tutti i dati relativi all'assegno utilizzato per il pagamento e che lo stesso venditore non ha più nulla da avere dall'impresa acquirente.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "*annullati*" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

- *Documento contabile finanziato a valere sulla Misura PRAF F. azione "Attivazione del Fondo per le foreste italiane – Annualità 2025" - ammesso per l'intero importo" (o per l'importo di Euro in caso di riconoscimento parziale della spesa indicata nel documento).*

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

A seguito di rendicontazione dell'attività, il Settore Forestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto) effettua l'istruttoria delle richieste presentate. Tale fase comprende il sopralluogo per la verifica delle attività svolte.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla domanda di pagamento e delle risultanze della visita in loco il Settore Forestazione effettua verifiche volte ad accertare:

- 1) la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- 2) la congruità e realtà delle spese sostenute;
- 3) il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;
- 4) il rispetto delle condizioni di ammissibilità per le quali è prevista la verifica anche in fase di saldo e di cui ai precedenti paragrafi "*Requisiti di ammissibilità del beneficiario e condizioni di accesso*".

Nel caso in cui in fase di istruttoria della domanda di saldo emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni rispetto ai contenuti della documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi, per un periodo massimo di trenta giorni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

A termine dell'istruttoria, l'ufficio competente entro 10 giorni provvede a predisporre l'atto che approva l'esito dell'istruttoria, l'importo del contributo riconosciuto a saldo e a inviarlo tramite PEC al beneficiario.

A seguito di istruttoria positiva, il Settore Forestazione dà mandato ad ARTEA (Organismo Pagatore della Regione Toscana) di liquidare la somma ammessa a contributo.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo, il Settore Forestazione provvede a

comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni.

16. Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo

Dopo l'erogazione del contributo il Settore Forestazione – direttamente o tramite altro ente/soggetto a ciò autorizzato - si riserva di effettuare in ogni momento controlli in loco a campione sui soggetti finanziati per la verifica del rispetto degli obblighi previsti al precedente paragrafo "*Impegni del beneficiario*" e richiamati nell'atto di assegnazione.

L'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e nell'atto di assegnazione e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e conseguente revoca (totale o parziale) dello stesso.

17. Revoca e recupero del finanziamento

La decadenza conseguente alle verifiche effettuate dal Settore Forestazione **successivamente all'erogazione a saldo**, determina la perdita del beneficio e la revoca (totale o parziale) dello stesso.

In particolare, costituiscono cause di decadenza e revoca totale:

1. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
2. mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti 5), 6), 11), 23), 25) del paragrafo "*Impegni del beneficiario*" (parte I del Bando) accertato attraverso i controlli di cui al precedente paragrafo "*Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo*";
3. rinuncia del beneficiario di cui al precedente paragrafo "*Rinuncia*".

Costituiscono, invece, cause di decadenza e revoca parziale:

1. mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti 16), 17), 18), 21), 22), del paragrafo "*Impegni del beneficiario*" (Parte I del Bando) accertata attraverso i controlli di cui al precedente paragrafo "*Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo*".

In caso di revoca parziale il contributo sarà ridotto, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, in modo proporzionale all'importo collegato al requisito non rispettato.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario ed al soggetto gestore.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non

pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convergono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

18. Realizzazione e modifica dei progetti

Per tutte le comunicazioni collegate alle fasi di realizzazione e modifica delle attività della proposta progettuale, ad esclusione della domanda di anticipo o di pagamento, va inviata un'istanza al Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici della Regione Toscana.

Le istanze, in carta libera, dovranno essere sottoscritte e inviate dal legale rappresentate e presentate, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale, in via telematica utilizzando esclusivamente le seguenti modalità tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata di Regione Toscana (regionetoscana@postacert.toscana.it), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede:

- la data di sottoscrizione, in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica;
- la data di spedizione, in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa.

Le istanze devono essere redatte in lingua italiana.

Nel caso in cui uno o più documenti siano firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

18.1 Modifiche dei progetti

Non sono ammissibili modifiche ai progetti durante la fase di ammissibilità.

Sono invece ammissibili modifiche ai progetti dopo l'adozione dell'atto di assegnazione.

Rimane ferma l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Durante il periodo di realizzazione del progetto approvato, il beneficiario può anche apportare adattamenti tecnici a quanto approvato purché nella misura massima del 30% della spesa ammessa e rispettano quanto di seguito riportato. Tale modifica deve essere comunicata in sede di domanda di pagamento finale al Settore Forestazione, che dovrà valutarne l'ammissibilità. L'adattamento tecnico è realizzato sotto la responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento inoltrata al Settore Forestazione.

Possono essere inoltre ammesse varianti, cioè modifiche di importo superiore al 30% della spesa ammessa, purché presentate **almeno 60 giorni di calendario** prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento definito nell'atto di assegnazione, fermo restando il rispetto e il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del progetto ammesso.

Varianti e adattamenti tecnici sono ammissibili solo se sono coerenti con la finalità del finanziamento, soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da rendere non più finanziabile la domanda di aiuto e non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva, la maggiore spesa resta sempre a carico del beneficiario, che deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi unitari delle singole voci di spesa né varianti/adattamenti tecnici che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

La variante senza preventiva autorizzazione non è ammissibile e, di conseguenza, non lo è la relativa spesa.

Alla richiesta di variante il richiedente/beneficiario deve allegare:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante e definisca i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- l'indicazione e la quantificazione degli investimenti oggetto della variante;
- un quadro economico di confronto tra le spese pre e post variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi, VIA).

Analoga documentazione deve essere inviata contemporaneamente alla domanda di pagamento nel caso di adattamenti tecnici.

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il Settore Forestazione ne riscontri la necessità.

Alla conclusione dell'istruttoria, l'istruttore provvede a:

1. adottare un provvedimento che approva gli esiti dell'istruttoria e, se l'istruttoria è positiva, modifica i termini del precedente atto per l'assegnazione dei contributi, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo e l'eventuale ricollocazione in graduatoria;

2. comunicare tramite PEC ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Il provvedimento di autorizzazione o meno della variante deve essere adottato entro 30 giorni dalla presentazione (protocollazione) della domanda e viene trasmesso con PEC al beneficiario.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti agli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

18.2 Modifica del richiedente/beneficiario

Per la modifica del beneficiario possono verificarsi le due seguenti opzioni:

I. La modificazione interviene prima dell'emissione dell'atto di assegnazione

Il cambio di titolarità dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e prima dell'emissione dell'atto di assegnazione è ammissibile solo in caso di successione ereditaria. In questo caso gli eredi devono impegnarsi a continuare a esercitare l'impresa/attività e ad assumere gli obblighi previsti dal bando/atto di assegnazione.

II. La modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo

Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga dopo l'emissione dell'atto di assegnazione e prima dell'erogazione del contributo a saldo, l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate.

Nelle operazioni aziendali che **non comportano l'estinzione** del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e punteggio richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando/atto di assegnazione.

Nel caso di cambio di titolarità per successione ereditaria è sufficiente che gli eredi continuino a esercitare l'impresa/attività e assumano gli obblighi previsti dal bando/atto di assegnazione.

Nelle operazioni aziendali che **comportano l'estinzione** del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, a quest'ultimo sono interamente trasferite anche le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

III. La modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo del contributo e fino al termine del periodo di impegno ex post

In questi casi (trattandosi di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi) il soggetto subentrante deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando e, tranne i casi di successione ereditaria, non acquista lo status di beneficiario ma di soggetto debitore obbligato all'eventuale restituzione del finanziamento agevolato e di soggetto che si accolla gli obblighi di cui al paragrafo "Impegni del beneficiario".

Nei casi di cui ai precedenti punti II e III, l'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato e alla relativa agevolazione concessa.

L'operazione è ammissibile fermo restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

18.3 Procedura di modifica del beneficiario

La domanda di modifica del soggetto richiedente/beneficiario deve essere presentata al Settore Forestazione **entro i 30 giorni** successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale, quando già individuato.

Alla richiesta di modifica del richiedente/beneficiario andrà allegata la documentazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento della modifica richiesta e la dichiarazione di accettazione degli impegni da parte del subentrante.

Il Settore Forestazione, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto richiedente/beneficiario, tramite PEC, entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase istruttoria di ammissibilità dell'istanza per il cambio del beneficiario emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazioni potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il periodo di sospensione dei termini, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Alla conclusione dell'istruttoria, l'istruttore provvede a:

- 1) adottare un provvedimento che approva gli esiti dell'istruttoria e, se l'istruttoria è positiva, modificare il beneficiario;
- 2) comunicare tramite PEC ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, per i casi in cui questo sia stato già individuato, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica riguardi il beneficiario e questa non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo qualora sia stato già assegnato e l'eventuale restituzione di quello già liquidato.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

Nel caso di perfezionamento della modifica del beneficiario, i contributi concessi e non erogati alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

19. Tempistica e fasi del procedimento			
	FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
1	Presentazione domanda di aiuto completa di tutta la documentazione indicata	Richiedente	A partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURT ed entro le ore 13 del 120° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT
2	Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA	Secondo la tempistica comunicata da ARTEA
3	Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	
4	Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda di aiuto
5	Invio al settore Forestazione dell'Elenco provvisorio delle domande pervenute	ARTEA	Entro 15 giorni dalla chiusura del termine per la ricezione delle domande
6	Predisposizione e presa d'atto dell'elenco provvisorio delle domande ricevibile	Settore Forestazione	Entro 15 giorni dalla ricezione dell'Elenco inviato da ARTEA
7	Istruttoria di Ammissibilità e emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Settore Forestazione	Entro 45 giorni successivi all'avvio del procedimento (75 giorni nel caso che nei 45 giorni sia incluso il mese di agosto)
8	Formazione della graduatoria definitiva	Settore Forestazione	Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'istruttoria di ammissibilità e l'assegnazione dell'intero importo dei fondi previsti
9	Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto ovvero nell'atto per l'assegnazione dei contributi
10	Istruttoria domanda di anticipo	Settore Forestazione	Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
11	Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
12	Istruttoria domanda di variante	Settore Forestazione	Entro 30 giorni dalla presentazione
13	Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 45 giorni prima la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
14	Istruttoria domanda di proroga	Settore Forestazione	Entro 30 giorni dalla presentazione di proroga
15	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi

16	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	Settore Forestazione	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
17	Elenchi di liquidazione	Settore Forestazione	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo

20. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto, e non meglio definite nei precedenti paragrafi, devono essere presentate su carta libera al soggetto competente per l'istruttoria tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata di Regione Toscana (regionetoscana@postacert.toscana.it), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Ai fini della ricevibilità di tali richieste/comunicazioni di integrazione/variazione fa fede la data di sottoscrizione.

Tali comunicazioni devono essere presentate, se del caso, entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

Il Settore Forestazione dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione.

21. Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli e non ancora erogato, deve comunicarlo al Settore Forestazione con le modalità previste al precedente paragrafo *"Richieste e comunicazioni collegate al procedimento"*.

22. Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente bando è effettuato da Regione Toscana - Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alle seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati *"dati giudiziari"* come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:

- email: urp_dpo@regione.toscana.it;
- <http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti>

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore

"*Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici*", e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con **conseguente esclusione dall'erogazione** di ogni possibile beneficio.

I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, alla Ragioneria dello Stato, al MASAF e alla Unione Europea.

Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

23. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore "*Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici*" della Giunta Regionale.

24. Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni ai soggetti beneficiari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, i partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella domanda di aiuto.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.